

**Ordinanza
concernente la protezione contro il fumo passivo
(Ordinanza concernente il fumo passivo, OPFP)**

del 28 ottobre 2009 (Stato 1° maggio 2010)

Il Consiglio federale svizzero,

visti gli articoli 2 capoverso 3 e 6 capoverso 1 della legge federale del 3 ottobre 2008¹ concernente la protezione contro il fumo passivo,
ordina:

Sezione 1: Disposizioni generali

Art. 1 Campo d'applicazione

La presente ordinanza disciplina:

- a. il divieto di fumare nei locali chiusi accessibili al pubblico o adibiti a luoghi di lavoro per più persone;
- b. i requisiti relativi alle sale fumatori e alla loro ventilazione;
- c. i requisiti relativi ai locali per fumatori e alla loro ventilazione;
- d. le condizioni per l'impiego di lavoratori in sale fumatori e in locali per fumatori;
- e. le deroghe al divieto di fumare per i luoghi di detenzione e gli stabilimenti di soggiorno permanente o prolungato.

Art. 2 Divieto di fumare

¹ Fatti salvi gli articoli 4–7, è vietato fumare nei locali chiusi accessibili al pubblico o adibiti a luoghi di lavoro per più persone.

² Sono considerati luoghi di lavoro per più persone i luoghi nei quali più lavoratori esercitano permanentemente o temporaneamente la loro attività.

Art. 3 Obbligo di diligenza

Il gerente di una sala in cui è permesso fumare deve fare in modo che le persone in spazi attigui in cui è vietato fumare non siano infastidite dal fumo.

Sezione 2: Sale fumatori e locali per fumatori

Art. 4 Requisiti relativi alle sale fumatori

¹ Il gerente o il responsabile dell'ordine interno deve provvedere affinché la sala fumatori:

- a. sia separata ermeticamente dagli altri spazi mediante elementi fissi, non serva quale passaggio verso altri spazi e disponga di una porta a chiusura autonoma;
- b. sia dotata di sufficiente ventilazione.

² Le sale fumatori devono essere designate chiaramente in quanto tali in un punto ben visibile a ogni ingresso.

³ Fatti salvi articoli e accessori per fumatori, nelle sale fumatori non possono essere offerte prestazioni non ottenibili nel resto dell'esercizio.

⁴ Le sale fumatori delle imprese del settore alberghiero e della ristorazione devono inoltre soddisfare i requisiti seguenti:

- a. la loro superficie non può superare un terzo della superficie totale degli spazi di mescita;
- b. gli orari di apertura non possono superare quelli del resto dell'esercizio.

Art. 5 Requisiti relativi ai locali per fumatori

¹ Se ne fanno richiesta, le imprese del settore della ristorazione possono essere autorizzate quali locali per fumatori dalle autorità cantonali competenti se:

- a. la superficie totale degli spazi accessibili al pubblico, compresi l'atrio, il guardaroba e i servizi, non supera 80 metri quadrati;
- b. il locale è dotato di sufficiente ventilazione.

² I locali per fumatori devono essere designati chiaramente in quanto tali in un punto ben visibile a ogni ingresso.

³ Non possono essere autorizzati quali locali per fumatori:

- a. le sale o le imprese adibite prevalentemente alla ristorazione nel luogo di lavoro, come i ristoranti per il personale o le mense;
- b. le imprese la cui attività principale non rientra nel settore della ristorazione; sono fatte salve le aziende accessorie non agricole ai sensi dell'articolo 24*b* della legge del 22 giugno 1979² sulla pianificazione del territorio.

² RS 700

Art. 6 Impiego di lavoratori in sale fumatori e in locali per fumatori

¹ Nelle sale fumatori delle imprese del settore alberghiero e della ristorazione e nei locali per fumatori possono essere impiegati unicamente lavoratori che vi hanno acconsentito per scritto.

² I lavoratori che vi hanno acconsentito per scritto possono essere impiegati nelle sale fumatori per testare prodotti del tabacco.

³ Alle donne incinte, alle madri che allattano e ai minori di 18 anni si applicano le disposizioni di protezione speciale della legge del 13 marzo 1964³ sul lavoro e le sue disposizioni esecutive.

Sezione 3: Stabilimenti speciali**Art. 7**

¹ Il gerente o il responsabile dell'ordine interno può prevedere il permesso di fumare nelle camere:

- a. di istituzioni per l'esecuzione delle pene e delle misure o di stabilimenti analoghi;
- b. di case per anziani e case di cura o di stabilimenti analoghi;
- c. di alberghi o di altre strutture di alloggio.

² Chi soggiorna in uno degli stabilimenti di cui al capoverso 1 lettere a o b può esigere di essere alloggiato in una camera in cui è vietato fumare.

Sezione 4: Disposizioni finali**Art. 8** Modifica del diritto vigente

L'ordinanza 3 del 18 agosto 1993⁴ concernente la legge sul lavoro è modificata come segue:

...⁵

Art. 9 Entrata in vigore

La presente ordinanza entra in vigore il 1° maggio 2010.

³ RS 822.11

⁴ RS 822.113

⁵ La modifica può essere consultata alla RU 2009 6289.

